



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 71 del 19 Novembre 2024

1.COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allegano il Comunicato Ufficiale 216/AA relativo alla risoluzione dell'accordo raggiunto dalla Società A.S.D. Gioiese 1918 con la Procura Federale reso noto con il Comunicato Ufficiale n.35/AA del 19.7.2024 ed il Comunicato Ufficiale n.221/AA relativo risoluzione dell'accordo raggiunto dalla Società POL. Luzzese Calcio 1965, con la Procura Federale reso noto con il Comunicato Ufficiale n.64/AA del 7.8.2024

2.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 Novembre 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv.Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv.Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv.Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 5 della A.S.D. BELVEDERE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Cosenza di cui al C.U. n.5 del 31.10.2024 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; ammenda di € 60,00; inibizione del dirigente accompagnatore Sig. Bergamo Marco fino al 30 novembre 2024; squalifica del calciatore Sig. Iunti Antonio per una gara effettiva a far data dal suo tesseramento).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Belvedere Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara tra Belvedere Calcio e Città di Aprigliano del 27/10/2024, stante l'impiego del calciatore Iunti Antonio, risultato non tesserato al momento della disputa della gara, è stata comminata alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; l'ammenda di € 60,00; l'inibizione del dirigente accompagnatore Bergamo Marco fino al 30 novembre 2024, nonché la squalifica del calciatore Iunti Antonio per una gara effettiva a far data dal suo tesseramento.

La società reclamante deduce di aver generato la richiesta di tesseramento nel mese di luglio 2024 e allega a riprova di ciò due documenti: la "Richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. o aggiornamento posizione di tesseramento – N. DL14095556" e la "Dichiarazione di prestazione di natura volontaria per Calciatori dilettanti maggiorenni".

Conclude la società reclamante con la richiesta di riforma della decisione del primo grado.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Dall'analisi della documentazione acquisita dal Giudice Sportivo ed anche da questa Corte nella presente fase, emerge che la società reclamante ha creato la pratica di tesseramento del calciatore Antonio Iunti solo in data 31.10.2024 alle ore 18:27:45.

La reclamante ha prodotto la documentazione che deve essere allegata alla richiesta di tesseramento, ma non ha dimostrato la circostanza di aver inviato la pratica telematicamente nel mese di luglio 2024.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 6 della A.S.D. CORIGLIANO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n. del 7.11.2024 (squalifica del calciatore Sig. Zangaro Giovanni per quattro gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società A.S.D. Corigliano Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione distrettuale di Rossano con cui, in relazione alla partita del 03.11.2024, è stata comminata la squalifica al calciatore Zangaro Giovanni per quattro gare effettive per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

La società reclamante ammette che il proprio tesserato abbia proferito la frase offensiva nei confronti del direttore di gara, e chiede una riduzione della squalifica inflitta avendo il calciatore chiesto scusa all'arbitro.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica deve essere rideterminata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 13 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone la riduzione della squalifica al calciatore Zangaro Giovanni per tre gare effettive.

Dispone restituirsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 7 della A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 61 del 31.10.2024 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; squalifica fino al 31.12.2026 del calciatore Sig. Coluccio Andrea).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito de visu il Direttore di gara ed in videoconferenza l'Assistente Arbitrale entrambi alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

sentita la società reclamante rappresentata dall'Avvocato Sig.ra Priscilla Palombi

RILEVA

La Società A.S.D. Stilomonasterace Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 27.10.2024 vs la Virtus Rosarno è stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la squalifica fino al 31.12.2026 del calciatore Coluccio Andrea.

Tali sanzioni derivano dal fatto che la partita è stata sospesa al 25° minuto del primo tempo per comportamenti violenti del calciatori della società reclamante nei confronti dell'assistente dell'arbitro.

La società reclamante deduce l'estraneità ai fatti del proprio tesserato, il quale, dopo l'espulsione di un proprio compagno di squadra e il verificarsi di un parapiglia a causa di un avversario, si sarebbe avvicinato all'assistente per sincerarsi che abbia colto il comportamento del calciatore dell'altra squadra affinché venissero presi i provvedimenti disciplinari del caso.

La reclamante esclude che il calciatore Coluccio Andrea abbia colpito l'assistente dell'arbitro.

Inoltre, la reclamante rileva che l'arbitro non avrebbe posto in essere tutte le misure disciplinari per proseguire la gara.

Alla seduta del 18.11.2024 sono stati escussi sia il direttore di gara che l'assistente arbitrale, che hanno confermato la circostanza che l'assistente ha subito due pestoni sul piede destro, nel corso di una protesta vivace da parte dei tesserati della società reclamante.

Tuttavia, sia l'arbitro che l'assistente hanno confermato come, al minuto 25° del primo tempo, non vi fossero le condizioni tali da disporre l'interruzione della partita, stante l'assenza di comportamenti violenti che imponessero la presenza sul terreno di gioco delle forze dell'ordine, ed ancora confermando che la terna arbitrale è rientrata negli spogliatoi senza l'assistenza di alcuno.

Pertanto, dall'istruttoria svolta, non sono emersi episodi che potessero compromettere l'incolumità dei tesserati in campo tali da giustificare l'interruzione della partita.

In ordine alla posizione del calciatore Coluccio Andrea, è emerso come lo stesso abbia colpito con un pestone il piede destro dell'assistente arbitrale, mentre stava vivacemente protestando, unitamente ad altro calciatore rimasto non identificato.

Tuttavia, la durata della squalifica deve essere rideterminata per ricondurla ad equità.

Poiché dall'escussione dell'arbitro e dell'assistente sono emerse circostanze parzialmente differenti rispetto a quanto riportato nel referto dell' ufficiale di gara, si rende necessaria la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo dispone:

- La ripetizione della gara Stilomonesterace Calcio – Virtus Rosarno, rimandando al Comitato Regionale della LND Calabria per i provvedimenti consequenziali;
- La riduzione della squalifica del calciatore Coluccio Andrea fino al 30.06.2025;
- Restituirsì alla Società reclamante il contributo versato per l' accesso alla Giustizia Sportiva;
- Trasmettersi gli atti alla Procura Federale.

RECLAMO N. 8 della A.S.D. GARIBALDINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.61 del 31.10.2024 (inibizione dirigente Sig. Calabrese Settimio fino al 23.04.2025; ammenda di € 250,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il Presidente della Società A.S.D. Garibaldina Sig. Paola Giovanni;

RILEVA

La Società A.S.D. Garibaldina ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 27.10.2024 è stata comminata l'inibizione al dirigente Calabrese Settimio fino al 23.04.2025 e l'ammenda alla società reclamante di € 250,00 per una rissa tra i dirigenti delle due società fuori dal terreno di gioco che costringeva l'arbitro a sospendere la gara per qualche minuto.

La società reclamante deduce l'estraneità ai fatti del proprio tesserato, che avrebbe subito l'aggressione del dirigente della squadra avversaria senza reagire.

Ritiene questa Corte che il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, per cui i fatti devono ritenersi accertati.

La durata della squalifica si ritiene congrua rispetto alla gravità dei fatti accertati, per cui il reclamo deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 216/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. GIOIESE 1918 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 35/AA del 19 luglio 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. GIOIESE 1918 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 35/AA del 19 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società POL. LUZZESE CALCIO 1965 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 64/AA del 7 agosto 2024;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società POL. LUZZESE CALCIO 1965 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 64/AA del 7 agosto 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina